



COMUNE DI SIRACUSA

REGOLAMENTO D'USO CAMPO SCUOLA "PIPPO DI NATALE" DI SIRACUSA

Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 23 maggio 2024

Sommario

PREMESSA	3
NORME COMUNI	3
Art. 1 - Norme Generali:.....	3
Art. 2 - Accesso alla Struttura:	3
Art. 3 - Modalità di accesso all'impianto:.....	3
Art. 4 - Direttore Tecnico Sportivo:	4
Art. 5 - Richiesta di utilizzo della struttura:.....	4
Art. 6 - Rilascio autorizzazioni:.....	5
Art. 7 - Modalità di utilizzo:	5
Art. 8 - Ingresso ciclomotori:.....	5
Art. 9 - Uso degli spogliatoi:.....	6
Art. 10 - Rinuncia:.....	6
Art. 11 - Sospensione:	6
Art. 12 - Revoca:	6
NORME D'USO DELL'IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA.....	6
Art. 13 - Attività all'interno dell'Impianto:.....	6
Art. 14 - Orario di utilizzo dell'impianto di atletica leggera:.....	7
Art. 15 - Uso della pista di atletica e delle pedane di salto:	7
Art. 16 - Uso delle Pedane di Lanci:	8
Art. 17 - Uso degli spazi esterni alla pista di atletica:	8
Art. 18 - Uso della palestra:	8
Art. 19 - Uso delle attrezzature:.....	9
Art. 20 - Uso dell'Impianto per manifestazioni sportive:.....	9
NORME D'USO CAMPO DI CALCIO ANNESSO ALLA STRUTTURA	9
Art. 21 - Concessione campo di calcio:	9
Art. 22 - Utilizzo della superficie di gioco:	9
Art. 23 - Utilizzo campo di calcio per attività di rugby:.....	10
Art. 24 - Segreterie:	10
Art. 25 - Tariffe:	10
Art. 26 - Entrata in vigore:.....	10
Art. 27 - Norme Finali:.....	10

PREMESSA

Il Campo Scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa, in armonia con lo scopo per il quale fu costruito, è riservato, in via prioritaria, agli alunni delle Scuole statali e non statali per lo svolgimento dell'attività sportiva scolastica e, compatibilmente con l'originaria destinazione dell'immobile ad uso scolastico, alle Società ed Associazioni Sportive locali e della Provincia di Siracusa affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I..

NORME COMUNI

Art. 1 - Norme Generali:

Il Campo Scuola “Pippo Di Natale” di Siracusa è gestito dal Comune di Siracusa, comproprietario del complesso insieme alla Provincia Regionale di Siracusa, si avvale della collaborazione e della consulenza tecnica dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Siracusa e del CONI di Siracusa.

La concessione del Campo Scuola nel rispetto delle finalità per cui è stato costruito sarà gratuita solo per le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private.

L'impianto è destinato prioritariamente alla pratica dell'attività sportiva, agonistica, dilettantistica e professionale e subordinatamente all'attività ricreativa.

L'uso dell'impianto sarà subordinato al pagamento delle tariffe che determinerà la Giunta Comunale nel rispetto delle proprie competenze.

Art. 2 - Accesso alla Struttura:

- L'accesso, all'interno dell'impianto sportivo e l'utilizzo del medesimo, è riservato:

- a) Agli alunni delle scuole Statali e non Statali della provincia di Siracusa di ogni ordine e grado per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva scolastica in orario scolastico, accompagnati dagli insegnanti di scienze motorie i quali sono diretti responsabili del comportamento degli alunni;
- b) Alle Società e Associazioni sportive della provincia di Siracusa affiliate alle F.S.N. e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
- c) Ai tecnici accreditati presso la FIDAL;
- d) Agli atleti appartenenti a Società Sportive con sede in Siracusa o in caso di società con sede diversa dal comune di Siracusa solo se accreditate Fidal.

L'accesso agli spazi esterni alla pista di atletica e al campo di calcio è consentito per:

- a) L'attività ludico motoria organizzata;
- b) L'attività motoria sportiva svolta dai singoli utenti, è subordinata al possesso di idonea certificazione medica in corso di validità.

I minori sono ammessi all'interno dell'intera struttura solo in presenza del proprio tecnico o istruttore responsabile o genitore.

L'impianto sportivo è aperto, salvo diversa disposizione, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 alle ore 22 e il Sabato dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 3 - Modalità di accesso all'impianto:

L'ingresso all'impianto è in ogni caso subordinato, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e degli impianti sportivi nonché la mera identificazione degli utenti, al possesso di un titolo di accesso rilasciato dal Comune di Siracusa.

Sono esonerati dal possesso della tessera i fruitori, di cui all' art. 2 lett. A), nonché gli accompagnatori dei minori che svolgono attività di allenamento e di avviamento allo sport.

Il rilascio della tessera, da parte del Comune di Siracusa, avverrà all'interno dell'impianto sportivo tramite personale addetto.

Le Società sportive hanno l'obbligo di comunicare l'elenco dei tesserati al momento della richiesta annuale di concessione e di comunicare l'aggiornamento dei nuovi tesserati mensilmente al Comune di Siracusa.

Le società sono tenute a fornire l'elenco completo dei tesserati in qualsiasi momento l'ente lo richiedesse.

L'Amministrazione Comunale, tramite personale addetto al controllo e presente nell'impianto sportivo, verificherà che i fruitori siano in possesso della tessera.

Art. 4 - Direttore Tecnico Sportivo:

Per la gestione della struttura nel suo complesso l'Amministrazione Comunale si avvarrà della collaborazione di un Direttore Tecnico Sportivo; l'incarico avrà natura di consulenza gratuita. Al Direttore Tecnico Sportivo, che dovrà essere in possesso del titolo di "Maestro dello Sport" oppure di "Laurea in Scienze Motorie" oppure di "Diploma I.S.E.F.", sarà affidata la Direzione della struttura e sarà scelto dall'Amministrazione Comunale con Avviso Pubblico e attraverso la valutazione dei curriculum per comprovare l'esperienza nel settore; lo stesso affiancherà il Dirigente Comunale delle Politiche dello Sport in ordine alla conduzione tecnica della struttura ed esprimerà il proprio nulla osta in ordine alla concessione degli spazi, che rimarrà di competenza del Dirigente Comunale delle Politiche dello Sport. Il Direttore Tecnico Sportivo, ogni quadrimestre, trasmetterà all'Amministrazione e alla Presidenza del Consiglio Comunale una sintetica relazione sullo stato degli impianti, delle attrezzature e dei locali accessori (spogliatoi, bagni, segreterie, etc.), indicando anche gli interventi di manutenzione da attuare. Il Direttore Tecnico Sportivo decade a conclusione del mandato del Sindaco.

Art. 5 - Richiesta di utilizzo della struttura:

Gli interessati che intendono usufruire dell'impianto devono aver presentato all'Assessorato allo Sport entro il 10 Dicembre dell'anno precedente domanda in carta semplice, su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, con indicato il nome del Responsabile della attività da svolgere nell'impianto, l'attività sportiva e per quali periodi si intende usufruire dell'impianto.

Alla domanda dovrà essere indicato e/o allegato:

- a) Atto Costitutivo del Sodalizio e fotocopia dello Statuto;
- b) Attestato di affiliazione valido in corso di validità alla Federazione o ad Enti Federazioni Sportive - discipline sportive associate o ad Enti di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per la quale è richiesta la concessione in uso dell'impianto relativo all'anno in corso (o in alternativa iscrizione al Registro delle Società Sportive del CONI);
- c) Elenco nominativo degli istruttori, con indicazione della qualifica e dei titoli posseduti.

Sono comunque ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dalla vigente normativa.

Il Servizio competente provvederà al rilascio della concessione con le modalità di cui ai successivi articoli, compatibilmente con la disponibilità dell'impianto richiesto in concessione.

La durata della concessione, della durata dell'intero anno solare successivo a quello dell'istanza viene inserita nel provvedimento di concessione.

Ai fini dell'assegnazione per l'utilizzo degli impianti, in via continuativa, saranno tenute in considerazione, di norma, le seguenti priorità:

- a) Società e/o Associazioni sportive, senza scopo di lucro, iscritte a federazioni affiliate o riconosciute dal C.O.N.I.;
- b) Anzianità acquisita da parte di quelle Società che operano negli impianti sportivi comunali e che non abbiano subito richiami formali da parte dell'Ente gestore;
- c) Presenza di almeno un Settore Giovanile, intendendo come tale corsi o attività rivolte a ragazzi e ragazze al di sotto dei 18 anni di età all'atto della richiesta di concessione dello spazio;
- d) Società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di istruttore qualificato o di istruttore specifico per disciplina;
- e) Società e soggetti che promuovono la pratica sportiva non agonistica in favore dei giovani e dei disabili.

Non saranno ammesse le richieste di concessione di utilizzo proposte da Associazioni, Enti e Società, persone fisiche, ecc. che, alla data di presentazione dell'istanza, risulteranno morose nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Le Scuole, le Società Sportive, gli Enti di promozione sportiva o gruppi organizzati che intendono usufruire dell'impianto e delle attrezzature annesse per organizzare manifestazioni sportive, scolastiche o federali, purchè compatibili con le caratteristiche della struttura, devono con ragguardevole anticipo (almeno 15/gg) presentare richiesta scritta all'Amministrazione Comunale specificando il tipo di manifestazione, l'orario e la data di svolgimento.

Resta a carico della Società la richiesta di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione (pubblica sicurezza anti incendio ecc)

L' Amministrazione Comunale è esonerata da qualsivoglia responsabilità in ordine all'uso della struttura e allo svolgimento della manifestazione.

È comunque esclusa qualsiasi attività non compatibile con l'utilizzo della struttura o che potrebbe arrecare potenziali danni con particolare riguardo alle superfici sportive.

Art. 6 - Rilascio autorizzazioni:

L'Amministrazione Comunale rilascerà apposita autorizzazione normalmente entro 10 giorni dalla data della richiesta, dopo la verifica del corretto pagamento della tariffa come deliberata dalla Giunta Comunale.

Gli interessati potranno richiedere che il pagamento sia suddiviso in quattro rate trimestrali da versare in maniera anticipata

Art. 7 - Modalità di utilizzo:

Gli orari di utilizzo dell' Impianto sportivo comunale, una volta autorizzati, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso all'Impianto sportivo, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico e ai liberi fruitori, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici in possesso del tesserino di riconoscimento;

E' assolutamente vietato l'uso dell'impianto sportivo a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

In caso di danneggiamenti agli Impianti o agli attrezzi in essi situati, il soggetto o la Società a cui appartiene è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti, pertanto il deposito, anche temporaneo, di attrezzi, indumenti o altri beni e materiali necessari allo svolgimento delle attività, è fatto a rischio e pericolo dell'utente.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli Impianti è tassativamente vietato:

- a) Sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi assegnati in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
- b) Usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno della struttura;
- c) Utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- d) Depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- e) Utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- f) Introdurre animali all'interno della pista di atletica o all'interno della palestra o del campo di calcio;
- g) Svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Art. 8 - Ingresso ciclomotori:

E' consentito l'ingresso agli studenti — atleti con cicli e motocicli, tassativamente a motore spento, solo per raggiungere la zona parcheggio che verrà individuata e appositamente segnalata.

Art. 9 - Uso degli spogliatoi:

L'uso degli spogliatoi è regolamentato dalle seguenti disposizioni:

Gli spogliatoi sono divisi in due settori: maschile e femminile, indicati opportunamente.

Il loro uso deve essere limitato al tempo necessario per il cambio degli indumenti.

Al termine del tempo a disposizione per l'allenamento o gara, gli studenti - atleti devono riportarsi negli spogliatoi e nel più breve tempo possibile, lasciarli liberi.

La Direzione del campo ed il personale non è responsabile dei valori o degli indumenti lasciati negli spogliatoi.

Gli spogliatoi, le suppellettili ed i servizi igienici vanno rispettati e salvaguardati.

Ogni atto di vandalismo sarà perseguito.

Art. 10 - Rinuncia:

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 7 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle Società sportive con richieste inevase ed applicando i criteri di cui all'articolo 24.

In caso di rinuncia comunicata verbalmente o in assenza delle modalità del presente articolo, non comporta esonero dal pagamento della tariffa di concessione.

Non comporta esonero dal pagamento della tariffa il mancato uso della struttura per motivi personali.

Art. 11 - Sospensione:

L'uso dell'Impianto può essere temporaneamente sospeso dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.)

Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale o l'Istituto Scolastico interessati provvedono, con congruo anticipo e tempestività, a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dall'utilizzatore, né dal Comune.

Art. 12 - Revoca:

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il Responsabile di Servizio ha facoltà di revocare l'autorizzazione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo dell'utilizzatore al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare, in tutto o in parte, l'autorizzazione all'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

NORME D'USO DELL'IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA

Art. 13 - Attività all'interno dell'Impianto:

L'impianto è usufruibile nelle modalità specificate nei paragrafi successivi, per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) Attività motoria, fisica e sportiva scolastica e universitaria;

- b) Attività federale giovanile, assoluta e amatoriale;
- c) Attività di avviamento all'atletica leggera (ex C.A.S.);
- d) Attività degli Enti di promozione sportiva;
- e) Attività ludica motoria organizzata;
- f) Attività motoria sportiva svolta da singoli utenti;
- g) Attività occasionale e temporanea di preparazione atletica di altre discipline sportive;
- h) Organizzazioni di manifestazioni sportive, scolastiche e federali;
- i) Attività Federale psico-fisica e sportiva per atleti affetti da disabilità.

Art. 14 - Orario di utilizzo dell'impianto di atletica leggera:

L'impianto è usufruibile nel rispetto delle modalità e degli orari stabiliti dal Dirigente Comunale di Settore sentito il Direttore Tecnico Sportivo.

Uso della pista di Atletica leggera e dello spazio interno (manto erboso);

- Dalle ore 8.00 alle ore 14.45 di tutti i giorni feriali per lo svolgimento di:

- a) Attività motoria e sportiva scolastica;
- b) Attività federale giovanile, assoluta e amatoriale;
- c) Attività degli Enti di promozione sportiva;
- d) Attività sportive federali del C.O.N.I. diverse dall'Atletica Leggera per le preparazioni di atleti di Interesse Nazionale;
- e) Preparazione di candidati a concorsi per le Forze Armate che potrà avvenire solo con l'assistenza di un tecnico o istruttore tesserato Fidal;

- dalle ore 15.00 alle ore 17.30 di tutti i giorni feriali

- a) Attività motoria, fisica e sportiva scolastica;
- b) Attività di avviamento all'Atletica leggera (ex C.A.S.);
- c) Attività motoria, fisica e sportiva atletica leggera disabili.

- dalle ore 17.30 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali:

- a) Attività di avviamento all'Atletica leggera (ex C.A.S) - In questa fascia oraria i giovani allievi dovranno essere controllati dagli istruttori per l'intera attività, che sarà circoscritta in una zona del prato in modo da non interferire con le attività in pista e delle pedane degli atleti agonisti;
- b) Attività federale di Atletica leggera giovanile, assoluta ed amatoriale
- c) Attività sportive federali del C.O.N.I. diverse dall'Atletica leggera per la preparazione di atleti di Interesse Nazionale;

- dalle ore 20.00 alle ore 21.45 di tutti i giorni feriali per lo svolgimento di:

- a) Preparazione di candidati a concorsi per le Forze Armate che potrà avvenire solo con l'assistenza di un tecnico Fidal accreditato;
- b) Allenamenti delle rappresentative della Sirako Rugby partecipanti al Campionato Federale FIR compatibilmente con le attività di atletica leggera.

Art. 15 - Uso della pista di atletica e delle pedane di salto:

L'uso della pista e delle pedane è regolamentato dalle seguenti disposizioni:

- L'accesso alla pista e alle pedane è consentito ai tecnici e ai tesserati Fidal solo ed esclusivamente con scarpe con suole di gomma prive di tacchetti o di altre asperità che possano arrecare danno alla pista e alle pedane.
- Le scarpe devono essere pulite e prive di fango;
- È severamente vietato trascinare attrezzi o qualsiasi altro oggetto che possa danneggiare piste e pedane, ad esclusione del "traino" professionale che non presenta asperità.
- 4 - cassato

- È vietato sostare in gruppi sulla pista e sulle pedane o lasciare oggetti o borse che possano ingombrare le zone di lancio e di salto o le corsie; • E' vietato procedere in pista in senso orario;
- 7 - cassato
- Variare i posti di partenza per evitare di usurare la pista sempre nella stessa zona
- Gli esercizi e la corsa di riscaldamento devono essere eseguiti all'esterno della pista e in zone tali da non creare rallentamento agli altri atleti;
- Ogni specialità deve essere praticata negli spazi, pedane, corsie e con attrezzature ad essa dedicati.
- Il coprimaterasso antipioggia del salto in alto e del salto con rasta devono essere rimossi per l'allenamento e riposizionati alla fine dello stesso, correttamente agganciati con le apposite cinghie.

Art. 16 - Uso delle Pedane di Lanci:

La pratica dei lanci è stabilita dal Dirigente Comunale di Settore sentito il Direttore Tecnico Sportivo.

In tale orari, resi noti con affissione in bacheca, verrà parzialmente limitata agli altri utenti l'agibilità dell'impianto per consentire una zona di sicurezza opportunamente segnalata.

Le pedane possono essere utilizzate esclusivamente sotto il controllo di un allenatore responsabile.

Ove dovesse verificarsi la sovrapposizione di gruppi per l'uso di una stessa pedana o di uno stesso settore si ricorrerà, previo accordi con la Direzione, a stabilire turni particolari in giorni diversi ed orari definiti.

Gli insegnanti e i tecnici sono tenuti a rispettare ed a far rispettare ai propri allievi, gli orari loro concessi in maniera rigorosa, liberando piste e pedane prima della scadenza degli stessi.

È severamente vietato eseguire lanci del disco e del martello, o esercizi di rotazione con gli attrezzi predetti, al di fuori della gabbia o all'interno della stessa con la rete abbassata; La rete della gabbia lanci deve sempre essere abbassata a fine allenamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere gli allenamenti di lanci alla società che dovesse violare tale regola.

Art. 17 - Uso degli spazi esterni alla pista di atletica:

È consentito l'uso degli spazi esterni alla pista di Atletica leggera per:

- (1) Il riscaldamento e/o allenamento degli atleti tesserati;
- (2) L'attività ludico motoria organizzata;
- (3) L'attività motoria sportiva svolta da singoli utenti.

Gli utenti dell'attività ludico-motoria organizzata non federale devono necessariamente appartenere ad organismi che ne assicurino il controllo tramite istruttori qualificati, che assumano tutte le responsabilità inerenti lo svolgimento delle attività stesse (assicurative e mediche/certificato di idoneità fisica).

Gli utenti dell'attività ludico-motoria organizzata non federale e i singoli fruitori non possono in nessun caso accedere all'interno della ringhiera che delimita la pista di atletica, al campo di calcio e alla palestra;

L'attività relativa può essere svolta solo nelle aree esterne alla pista di atletica (comprese la pineta e l'area dietro la tribuna della pista).

L'Amministrazione Comunale è comunque esonerata da ogni responsabilità in merito all'attività motoria svolta da privato.

Art. 18 - Uso della palestra:

L'utilizzo della palestra è consentito agli alunni, agli atleti tesserati Fidal, ai praticanti la boxe della/e società autorizzata/e, alle società di Rugby autorizzate ed alle altre discipline di società

autorizzate, che dovranno essere accompagnati e sorvegliati dagli insegnanti, tecnici, ecc., i quali dovranno assicurare un comportamento civile e conforme alla pratica sportiva (evitando schiamazzi, comportamenti pericolosi, musica ad alto volume, ecc.).

Art. 19 - Uso delle attrezzature:

La struttura è dotata di attrezzatura specialistica omologata per lo svolgimento delle gare federali. Gli attrezzi potranno essere prelevati dalla società che organizza la manifestazione autorizzata, specificandone la natura e la quantità con la modulistica appositamente predisposta.

Gli attrezzi dovranno essere riconsegnati a fine gara e non potranno in alcun modo essere utilizzati per gli allenamenti.

Art. 20 - Uso dell'Impianto per manifestazioni sportive:

Nei giorni festivi e prefestivi l'Impianto è destinato prevalentemente alle manifestazioni sportive le quali dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione. In occasione di manifestazioni sportive, anche se svolte in giorni feriali, è sospesa qualsiasi altra attività all'interno del campo, salvo espressa e specifica autorizzazione.

NORME D'USO CAMPO DI CALCIO ANNESSO ALLA STRUTTURA

Art. 21 - Concessione campo di calcio:

L'impianto è usufruibile nelle modalità specificate nei paragrafi successivi, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- motoria, fisica e sportiva scolastica e universitaria;
- di allenamento di tutte le società sportive che praticano sport compatibili con la tipologia della struttura e affiliate alle FF.SS.NN. e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- di avviamento e di allenamento al rugby o altre discipline riconosciute dalle federazioni di appartenenza.

I criteri di assegnazione sono prioritariamente

- a) Società e/o Associazioni sportive, senza scopo di lucro, iscritte a federazioni affiliate o riconosciute dal C.O.N.I.;
- b) Anzianità acquisita da parte di quelle Società che operano negli impianti sportivi comunali, e che non abbiano subito richiami formali da parte dell'Ente gestore;
- c) Presenza di almeno un Settore Giovanile, intendendo come tale corsi o attività raccolte a ragazzi e ragazze al di sotto dei 18 anni di età all'atto della richiesta di concessione dello spazio;
- d) Società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di istruttore qualificato o di istruttore specifico per disciplina;
- e) Società e soggetti che promuovono la pratica sportiva non agonistica in favore dei giovani e dei disabili.

Non saranno ammesse le richieste di concessione di utilizzo proposte da Associazioni, Enti e Società, persone fisiche, ecc. che, alla data di presentazione dell'istanza, risulteranno morose nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Ove dovesse verificarsi la sovrapposizione di gruppi per l'uso del Campo, verrà considerata prioritaria l'iscrizione al campionato sportivo a cui la Società è iscritta e, a parità di categoria, prevale la società con maggior numero di iscritti.

Art. 22 - Utilizzo della superficie di gioco:

L'ingresso nel campo di calcio deve avvenire con scarpe necessariamente pulite.

Le scarpe da gioco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcio a tacchetti in gomma, tipo calcetto o scarpe da ginnastica a suola liscia, onde evitare il danneggiamento del manto erboso.

E' vietato l'uso di calzature con tacchetti di alluminio o scarpe chiodate da atletica.

E' assolutamente vietato fumare all'interno del campo di calcio, introdurvi animali, biciclette, ciclomotori o motocicli o poggiare materiali pesanti.

E' altresì assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle e gomme da masticare.

Art. 23 - Utilizzo campo di calcio per attività di rugby:

Il campo di calcio è usufruibile nel rispetto degli orari e delle modalità stabilite dal Dirigente Comunale di Settore sentito il Direttore Tecnico Sportivo.

Art. 24 - Segreterie:

Tutti i locali presenti nella struttura, che possono essere destinati a segreterie, saranno oggetto di apposita concessione annuale, sulla base dei criteri di maggiore valenza sportiva delle società richiedenti e della presenza del settore giovanile, senza che gli attuali concessionari possano vantare pretese.

La concessione ha valore annuale e la richiesta dell'utilizzo di locali per segreteria deve essere necessariamente presentata all'inizio dell'anno agonistico con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli.

Le Società sportive, alla scadenza del periodo di concessione, non possono vantare diritti di prelazione.

Nel caso di mancata richiesta di rinnovo o in caso di revoca della concessione dello spazio segreteria per ragioni logistiche, la società assegnataria, entro 10 giorni dalla apposita comunicazione, dovrà lasciare liberi i locali da ogni oggetto appartenente alla società stessa.

Art. 25 - Tariffe:

L'utilizzo della struttura di atletica leggera, delta palestra, del campo di calcio, degli spazi esterni e delle segreterie è soggetto al pagamento delle tariffe di concessione che verranno determinate con apposito provvedimento di Giunta Comunale.

Le scuole di ogni ordine e grado e Società che svolgono attività in ambito sociale, riconosciute e autorizzate dall'Amministrazione, sono esentati dal pagamento delle tariffe.

Art. 26 - Entrata in vigore:

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo dall'approvazione da parte del Consiglio Comunale (effetti giuridici della delibera) e regolerà l'uso della struttura.

Art. 27 - Norme Finali:

Il presente Regolamento sostituisce il quello approvato dal Consiglio Comunale con Delibera di Consiglio Comunale n. 53/2014.

Per quanto non espressamente detto per l'uso dell'Impianto Campo Scuola "Pippo Di Natale" si applicano le vigenti norme legislative o previste nel Regolamento Generale d'uso degli Impianti Sportivi.